



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/18

Dec. n. 3/18

Il giorno 23 maggio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 18 maggio 2018 nei confronti di:

- 1) **CAPRIOLO Paolo**, nato a Torino il 31.07.1968 ed ivi residente alla via Trento n. 162, tesserato 2018 con il M.C. "LEINI URIO REAMI", con tessera n. 18001353;
- 2) **C. L.**, nato a Torino il 31.07.2009 e residente *omissis* alla via *omissis* tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "LEINI URIO REAMI", con tessera n. 18001354 e licenza miniyounq n. U02865;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 33 R.M.M.) per avere il primo, CAPRIOLO Paolo, padre accompagnatore del pilota minorenni C. L., in data 12 maggio 2018, presso l'autodromo di Franciacorta, in occasione della seconda tappa di calendario del CI Minimoto e CIV Junior, aggredito verbalmente il responsabile CIV Junior FARINELLI Cristian con le seguenti esternazioni: *“... io sono un figlio di puttana tu non mi conosci, tu fai quello che dico io perché qui la pista è grande ma io a San Mauro blocco la gara!”* *“...tu non sai chi sono io, io sono un pezzo di merda non ti conviene”* *“...tu vuoi vivere? Se tu vuoi vivere io a San Mauro corro, altrimenti vieni sotto e ti spiego chi sono io”,* *“a San Mauro se sono 14 facciamo 7 + 7, se sono 20 facciamo 10 + 10, se sono 26 facciamo 13 + 13 non uno in più non uno in meno”*, arrivando fino a mettergli le mani addosso e minacciandolo con le seguenti frasi: *“vieni dentro al box che ti dico chi sono io, vediamo se hai capito”*. Al DdG Massimiliano LO BOSCO, che interponeva un braccio tra il Farinelli ed il CAPRIOLO per fermare quest'ultimo, il CAPRIOLO gli si scagliava contro urlando: *“tu chi cazzo sei, tu che cazzo vuoi?? Togli questo cazzo di sorriso dalla bocca”* ed ancora: *“non mi guardare pezzo di merda ti faccio secco”*. All'arrivo della sicurezza del circuito, il CAPRIOLO invitava un suo amico a passargli una bottiglia di birra in vetro dicendo: *“passami la bottiglia che ora sistemiamo anche questo Roberto (addetto alla sicurezza) ... chi è questo Roberto? Ora sistemiamo anche lui”*».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 18 maggio 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ Il rapporto del C.d.G.D. DUTTO Pier Giuseppe;
- ✓ il rapporto del D.d.G. LO BOSCO Massimiliano ;
- ✓ la relazione del responsabile CIV junior Minimoto;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro le ore 18:00 del 21 maggio 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

Entro il termine fissato è pervenuta presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.I. una “comparsa di risposta” a firma dell’avv. Manuela Bovolenta, apparentemente incaricata dagli incolpati ai fini della difesa tecnica nel presente procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni che la Procura Federale ha ascritto in questa sede agli incolpati appaiono particolarmente gravi, originando esse da una serie di proteste avanzate dal signor Paolo CAPRIOLO (padre ed accompagnatore dell’altro incolpato - ai sensi dell’art. 33 R.M.M. - L. C.,) verso il responsabile del C.I.V. Junior, Cristian Farinelli, in ordine alla suddivisione dei piloti partecipanti alla gara NAZVE047, afferente la seconda tappa di calendario del CI Minimoto e C.I.V. Junior del 12.5.2018, svoltasi presso l’autodromo di Franciacorta. In particolare, il predetto incolpato avrebbe lamentato la disparità della suddivisione dei piloti in pista in previsione della gara, definendola, quindi, come “irregolare”, non essendo, in tal modo, assicurata, a suo parere, la parità numerica dei relativi partecipanti al momento della manifestazione agonistica.

Accade, però, che l’incolpato *de quo*, anziché limitarsi ad esprimere le sue personali perplessità circa l’organizzazione della gara, con metodi e condotte che nulla hanno di ortodosso, ha reiteratamente contrastato il citato responsabile del C.I.V. Junior per le decisioni dal medesimo assunte, tra l’altro, in applicazione del relativo regolamento. Ha, infatti, sostenuto che la operata suddivisione dei piloti in pista era da ritenersi scorretta poiché, a suo dire, non avrebbe garantito la parità tra i partecipanti. Nonostante l’incolpato sia stato prontamente rassicurato sul punto, lo

stesso ha reiterato le proprie proteste, aggredendo verbalmente il citato responsabile C.I.V. Junior, attraverso una serie di minacce ed ingiurie, poi rivolte anche all'indirizzo dell'addetto alla sicurezza, nel frattempo intervenuto.

Lo spiacevole episodio testé descritto e di cui si è reso protagonista l'incolpato Paolo CAPRIOLO, ha, quindi, condotto alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. innanzi a questo G.S.N., coinvolgendo, di conseguenza, anche il di lui figlio, L. C., di cui è l'accompagnatore, ai sensi dell'art. 33 R.M.M..

La responsabilità del signor Paolo CAPRIOLO risulta sufficientemente acclarata dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini svolte ed acquisiti agli atti del procedimento, tra cui, in particolare, i rapporti ufficiali del C.d.G.D. e del D.d.G., unitamente alla relazione del responsabile C.I.V. Junior, Farinelli (che descrive, con dovizia di particolari, quanto accaduto il 12.5.2018 presso il circuito di Franciacorta).

La rappresentazione della vicenda ivi contenuta è, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, confermata anche dalla ulteriore dichiarazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, sottoscritta dal D.d.G. Massimiliano Lo Bosco, il quale è personalmente intervenuto, nella citata occasione, per dirimere la questione insorta tra l'incolpato ed il responsabile C.I.V. Junior e ha testualmente riferito di essere stato anch'egli pesantemente insultato e minacciato dall'incolpato Paolo CAPRIOLO, che, addirittura, gli ha detto, tra le altre cose: «(...) *ti faccio secco*».

Ebbene, di tali risultanze non è dato dubitare, non solo perché provenienti da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. che hanno sottoscritto i relativi atti, ma, soprattutto perché i rapporti ufficiali di gara sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M.. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dagli incolpati, di cui si dirà appresso.

II. La “comparsa di risposta” approntata dal presunto difensore degli incolpati, nonostante priva di qualsivoglia mandato difensivo, è certamente riconducibile ai CAPRIOLO ed opta per una descrizione dei fatti diversa da quella descritta nel capo

di incolpazione. L'incolpato Paolo CAPRIOLO, infatti, ha incentrato la propria difesa sulle presunte provocazioni mossegli da parte del responsabile C.I.V. Junior Farinelli, il quale - a suo dire - lo avrebbe istigato a perpetrare la condotta, poi, in effetti, consumata a causa del conseguente "stato d'ira". A suffragio della versione dei fatti ivi fornita, l'incolpato ha dedotto che essi sarebbero avvenuti alla presenza di altre tre persone, che avrebbero, per questo, assunto "*la qualità di testimoni*". Ha, quindi, concluso perché non venisse comminata alcuna sanzione disciplinare al figlio L. C., porgendo, infine, le proprie scuse per quanto accaduto.

Orbene, le difese approntate dall'incolpato Paolo CAPRIOLO non colgono nel segno: la preoccupazione che lo stesso, in qualità di genitore ed accompagnatore del figlio pilota, abbia potuto avvertire per il proprio ragazzo, impegnato in una gara motociclistica, non può certo assurgere a criterio obiettivo di giudizio in relazione ad una insindacabile decisione del Funzionario responsabile F.M.I, come quella di applicare il regolamento in caso di superamento del numero di 22 partecipanti alla gara.

Quanto, poi, alle presunte provocazioni che il medesimo incolpato Paolo CAPRIOLO avrebbe ricevuto dal Farinelli, in qualità di responsabile C.I.V. Junior, val bene evidenziare che esse appaiono, allo stato, del tutto indimostrate. Per vero, è utile rammentare che il processo sportivo innanzi al G.S.N. è di natura documentale, poiché egli «*pronuncia senza udienza*», ai sensi dell'art. 80.1 R.d.G.. Non essendo, pertanto, prevista alcuna istruttoria "dibattimentale", l'incolpato ben avrebbe potuto allegare delle dichiarazioni testimoniali giurate provenienti da chi, a suo dire, sarebbe stato in grado di confermare le sue stesse asserzioni, in modo tale che esse avrebbero potuto formare oggetto di valutazione, cosa che, nella specie, non risulta essere affatto avvenuta.

Invero, ferme restando le competenze e le esperienze acquisite sul campo dall'odierno incolpato, Paolo CAPRIOLO, l'unico elemento degno di nota del suo assunto difensivo è rappresentato dal formale atto di scuse contenuto nella *cartula* trasmessa agli Uffici della Giustizia Sportiva Federale.

III. Ciò posto, questo Giudice ritiene gli incolpati Paolo CAPRIOLO e L. C., responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

È evidente che il Paolo CAPRIOLO si sia reso responsabile delle violazioni al R.d.G. contestategli con il capo di incolpazione e tale circostanza, del resto, non appare nemmeno negata, tanto che lo stesso, come detto, ha anche porto le proprie scuse al riguardo. Invero, attraverso la condotta (rilevante, tra l'altro, anche dal punto di vista penale) perpetrata il 26 maggio 2018, in occasione della manifestazione agonistica citata, lo stesso ha ripetutamente ingiuriato e minacciato il responsabile C.I.V. Junior Cristian Farinelli, attraverso un lessico per nulla ortodosso, infarcito di epiteti ed appellativi poco gratificanti per chiunque, venendo, quindi, meno agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato.

Parimenti, anche l'altro incolpato, figlio del predetto Paolo CAPRIOLO, deve essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 33 R.M.M. (già 86 R.M.M.), della condotta perpetrata dal proprio genitore e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 33 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Paolo CAPRIOLO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e gravemente rilevante dal punto di vista

disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque – conto della incensuratezza del suddetto incolpato, e dei segni di resipiscenza da questi mostrati a seguito delle contestazioni rivoltegli, ritiene equa nella misura di mesi 8 (otto) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 23 gennaio 2019), così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G.. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dal predetto Paolo CAPRIOLO, il quale, incurante del ruolo genitoriale ricoperto, ha ritenuto di poter liberamente ingiuriare e minacciare un addetto F.M.I., a suo dire, reo di aver applicato il regolamento.

Nel contempo, ritenuto responsabile l'incolpato L. C. della condotta perpetrata dal proprio genitore, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 195, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G.,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 24, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:

- 1) **CAPRIOLO Paolo**, nato a Torino il 31.07.1968 ed ivi residente alla via Trento n. 162, tesserato 2018 con il M.C. "LEINI URIO REAMI", con tessera n. 18001353;
responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 8 (otto), con fine pena il 23 gennaio 2019;


2) C. L., nato a Torino il 31.07.2009 e residente *omissis* alla via *omissis* tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "LEINI URIO REAMI", con tessera n. 18001354 e licenza miniyoun n. U02865;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. di Euro 1.000,00 (mille/00), con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 195, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G..

Depositata il 23 maggio 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Capriolo Paolo, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore C. L., anch'egli incolpato in questa sede;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Minimoto F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Piemonte;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.